

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



VADEMECUM PENSIONI 2017

CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO



Premessa

La cessazione dal servizio è un momento particolarmente delicato per il personale militare, oltre che sul piano emotivo, anche su quello del trattamento economico.

In tale occasione, infatti, il militare si trova a dover valutare e decidere di assumere diverse condizioni di stato che avranno un fondamentale riflesso sul suo trattamento economico negli anni a venire, nonché di presentare le necessarie istanze per il riconoscimento degli emolumenti dovuti per particolari situazioni (quali, ad esempio, la pensione privilegiata).

Le presenti note, ben lungi dal voler trattare sotto l'aspetto tecnico l'immensa e variegata disciplina pensionistica, si pongono come scopo quello di fornire a tutto il personale, e in particolare a coloro i quali si trovino in prossimità del congedo, una conoscenza di base circa i più rilevanti istituti giuridici dei quali usufruiranno nel corso della propria "nuova" vita da pensionato.

In particolare, alla luce dell'esperienza maturata dall'Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del Centro Unico Stipendiale Esercito nel proprio quotidiano rapporto con il personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e tenendo conto delle istanze rappresentate con maggior frequenza, i singoli istituti sono stati analizzati in maniera semplice e schematica per renderli il più possibile fruibili anche da coloro che sono totalmente digiuni della materia previdenziale, indicandone le principali caratteristiche, le modalità di calcolo o di maturazione del diritto e gli Uffici responsabili per corresponsione dei relativi emolumenti.



1. Requisiti per l'accesso al servizio pensionistico

1.1

Le cause principali di cessazione dal servizio permanente sono:

- il raggiungimento dei limiti di età (60 anni per tutti i militari, fatta eccezione per gli speciali limiti riconosciuti agli Ufficiali in relazione al grado rivestito e all'Arma/Corpo di appartenenza, come specificato nell'art. 925, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – **All. A**);
- la domanda;
- l'infermità.

1.2

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il militare, per poter accedere al trattamento pensionistico¹:

- **per limiti d'età**, dovrà aver maturato, al raggiungimento di tale limite, i requisiti minimi previsti per la pensione di anzianità (35 anni contributivi), oppure permanere in servizio per ulteriori 7 mesi, salvo raggiunga nel frattempo il citato limite contributivo;
- **a domanda**, dovrà aver raggiunto² (**All. B**):
 - un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi;
 - la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 ed un'età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
 - un'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica.

La domanda di cessazione anticipata dal servizio deve essere presentata dall'interessato al proprio Ente di appartenenza, che la inoltrerà alla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) per l'emanazione del decreto di cessazione³. La documentazione pensionistica dovrà quindi essere trasmessa a cura dell'Ente di appartenenza al Centro Unico Stipendiale Esercito (CUSE) per l'elaborazione della relativa pratica.

1 Con esclusione del caso dell'infermità, per cui sono previste specifiche norme non oggetto delle presenti note.


2 A titolo esplicativo, oltre agli esempi in All. B, si veda quanto riportato nella circolare M_D GMIL 0354221 in data 18 giugno 2015 della Direzione Generale del Personale Militare (PERSOMIL).

3 Secondo le tempistiche e le modalità indicate nella circolare M_D GMIL 1299413 datata 5 dicembre 2014 di PERSOMIL.



1.3

Ai fini della percezione effettiva del trattamento pensionistico, resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze della cosiddetta "finestra mobile" (art. 12, co. 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122), ovvero il periodo che deve trascorrere tra il momento della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del pagamento della stessa, attualmente individuato in 12 mesi⁴.



4 Nel caso di accesso alla pensione per anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (precedente paragrafo 1.2, secondo alinea, terzo punto), il periodo di finestra mobile deve essere incrementato di tre mesi.



2. Categorie del congedo

2.1 Ausiliaria

2.1.1 Comprende il personale militare che:

- abbia raggiunto i limiti di età per il grado ed il ruolo di appartenenza e non rinunci espressamente ad esservi collocato (art. 992, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66);
- abbia raggiunto almeno 40 anni di servizio effettivo e ne faccia domanda;
- si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e abbia maturato i previsti requisiti per le pensioni di anzianità ("scivolo") e ne faccia domanda⁵ (art. 2229, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66);
- nella categoria degli Ufficiali, sia stato collocato nella posizione di aspettativa per riduzione quadri (ARQ⁶) e, avendone i requisiti anagrafici o contributivi, ne faccia domanda.

Il militare, per accedere all'ausiliaria, deve manifestare all'atto della cessazione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione (art. 886, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66). La permanenza nell'ausiliaria ha una durata massima di 5 anni, ridotti a 4 esclusivamente per il personale che ha i limiti di età fissati a 61 anni (art. 992 e 995, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

2.1.2 Consente al personale militare di:

- essere agganciato alla dinamica salariale del pari grado in servizio attraverso la percezione, in aggiunta al trattamento di quiescenza, di una indennità annua lorda **pari al 50%** della differenza tra il trattamento di quiescenza in godimento e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e di pari anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria (art. 1870, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66);
- percepire i sei aumenti periodici di stipendio (cosiddetti "sei scatti"), pari al 2,50% per ogni scatto (art. 4, co. 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)⁷.

5 Ogni anno, entro il mese di febbraio, PERSOMIL emana una circolare contenente le disposizioni applicative per usufruire di tale istituto.

6 Il militare in ARQ NON è in congedo, ma si trova temporaneamente esonerato dal servizio. Nel caso in esame tale posizione di stato deriva appunto dalla "riduzione quadri", in quanto sussistono eccedenze nel grado rispetto agli organici previsti. Durante tale periodo, il trattamento economico è corrisposto dall'Ente di appartenenza e viene decurtato del 5% rispetto a quello percepito in servizio effettivo. La decurtazione in parola non opera ai fini pensionistici.



2.1.3

Il relativo trattamento economico – cosiddetto **provvisorio** - viene erogato dal CUSE;

2.1.4

Il militare cessa di appartenere alla categoria dell'ausiliaria per: limiti di età, rinuncia espressa o motivi sanitari (art. 995, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

All'atto del transito nella nuova categoria, il trattamento economico (comprensivo di una percentuale dell'indennità di ausiliaria fino allora percepita e non più gravato dalle ritenute assistenziali e previdenziali) viene determinato in maniera definitiva attraverso l'emanazione, a cura del CUSE⁸, del decreto di pensione ordinaria. Ottenuto il visto di legittimità dall'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa, il decreto è trasmesso alla Direzione Generale per la Previdenza Militare e la Leva (PREVIMIL) che, in presenza di infermità dipendente da causa di servizio, ne recepisce i contenuti nel decreto di pensione privilegiata ordinaria (p.p.o.) (vds. successivo paragrafo 5.).

La notifica del citato decreto nonché l'erogazione del relativo trattamento economico sono a cura della Direzione Provinciale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) competente per territorio ove il militare ha eletto domicilio all'atto della cessazione.

2.2

Riserva

2.2.1

Fatti salvi i casi di transito dall'ausiliaria di cui alla precedente lettera a., il militare può accedervi direttamente **a domanda, d'autorità o per infermità** (art. 887, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

2.2.2

in caso di accesso diretto a domanda, la corresponsione dei citati "sei scatti", avviene previo pagamento (a carico del militare) della parte di contribuzione previdenziale mancante in relazione ai limiti d'età anagrafica previsti per il grado rivestito (art. 4, co. 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165).

2.2.3

l'emanazione e la notifica del decreto di pensione definitiva nonché l'erogazione del relativo trattamento economico sono a cura della Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio ove il militare ha eletto domicilio all'atto della cessazione.

7 Con esclusione del collocamento in congedo a domanda, per cui si rimanda a quanto previsto per l'accesso diretto alla riserva, di cui al paragrafo 2.2.

8 Con esclusione dei militari il cui ultimo Ente di servizio è stato un Organo Centrale, per i quali la competenza è attribuita a PREVIMIL.



3. Tipologie di pensione

3.1

Sistema retributivo

E' il sistema con il quale viene calcolato il trattamento economico di quiescenza per il personale che abbia maturato almeno 18 anni di servizio utile al 31/12/1995, da conteggiare senza alcun arrotondamento. In tale sistema, la pensione del militare è strutturata su due quote (A e B), calcolate la prima sulla scorta dell'ultima retribuzione spettante e la seconda sulla media degli ultimi 10 anni di retribuzione (se alla data del 31/12/1992 si sono raggiunti i 15 anni) ovvero dal 1° gennaio 1993 fino alla data di collocamento in ausiliaria/riserva (se alla data del 31/12/1992 non si sono raggiunti i 15 anni). Il servizio reso successivamente al 31/12/2011 viene comunque valorizzato, ma esclusivamente attraverso le modalità di calcolo proprie del sistema contributivo cosiddetto *pro rata* (vds. successivo paragrafo 3.3).

3.2

Sistema misto

E' quello applicabile al personale che vanta meno di 18 anni di contributi versati al 31/12/1995, per il quale la pensione è determinata dalla somma delle quote (art. 1, co. 12, legge 8 agosto 1995, n. 335):

- **A**, calcolata secondo le modalità del citato sistema retributivo;
- **B**, limitata al triennio 1/1/1993-31/12/1995, calcolata sulla media delle retribuzioni percepite sino alla cessazione;
- **C**, calcolata secondo il sistema contributivo, dal 1 gennaio 1996 alla cessazione.

3.3

Sistema contributivo

E' la modalità di calcolo del trattamento pensionistico in vigore dal 1° gennaio 1996, che valuta il cosiddetto montante contributivo, ovvero il capitale che il militare ha accumulato nel corso dell'attività lavorativa attraverso il versamento dei contributi, rivalutati negli anni secondo l'indice ISTAT. Questo valore viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'interessato al momento del pensionamento, che viene periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, co. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenendo quindi tanto più favorevole con l'avanzare dell'età anagrafica.

4. Computo dei servizi

4.1

Servizio effettivo

È il periodo che intercorre tra la data di arruolamento e quella di cessazione dal servizio. Il tempo trascorso nella sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, mentre non sono computabili i periodi di detenzione per condanna penale, quelli trascorsi in aspettativa per motivi privati e di richiamo senza assegni (art. 1847, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

4.2

Servizio utile

Il servizio effettivo è maggiorato d'ufficio per quei periodi svolti dal militare presso determinati Enti (reparti di campagna, delle truppe alpine, delle aviotruppe o di volo) e durante i quali si è percepita la corrispondente indennità.

Al fine di consentire il raggiungimento del numero minimo di anni necessari per ottenere il diritto a pensione ovvero la liquidazione del trattamento di quiescenza secondo i sistemi descritti al precedente paragrafo 3., il militare può chiedere di ottenere a titolo oneroso⁹:

- **il riscatto** ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, del servizio comunque prestato che non sia già stato supervalutato d'ufficio, nella misura massima di 5 anni (art. 1849, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66);
- **la ricongiunzione** ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare e per i quali abbia svolto attività lavorativa precedentemente all'arruolamento;
- **la ricongiunzione** ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 dei periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti.

Il totale dei periodi così formati (servizio effettivo, eventuali maggiorazioni, riscatti e ricongiunzioni¹⁰) prende il nome di servizio utile¹¹ e corrisponde agli anni contributivi che verranno riconosciuti al militare quale base di calcolo ai fini pensionistici.

La domanda in argomento deve essere presentata *on line* sul sito dell'INPS direttamente dall'interessato¹², che ne dovrà consegnare copia al proprio Ente di appartenenza per il successivo inoltro al CUSE. Il calcolo dell'onere necessario per ottenere il beneficio viene determinato dall'INPS con riferimento al trattamento economico in godimento all'atto della presentazione della domanda.

⁹ La maggiorazione dei servizi (d'ufficio e riscattati) non può in ogni caso superare il massimo di 5 anni totali.

¹⁰ Al quale deve essere aggiunto, per gli Ufficiali a nomina diretta, il computo degli anni del corso di laurea ai sensi dell'art. 32, Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che viene riconosciuto d'ufficio dall'Amministrazione Militare.

¹¹ Analiticamente indicato nel cosiddetto Mod. 12, elaborato dall'Ente di appartenenza.

¹² Per maggiori informazioni: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?slD=0;10906:&lastMenu=0&iMenu=1&iIDServizio=315>.

5.

Trattamento di privilegio

(cosiddetta "Pensione Privilegiata Ordinaria")

5.1


Il militare in congedo ha titolo alla corresponsione della pensione privilegiata qualora, in attività di servizio, abbia riportato lesioni o contratto infermità ascrivibili ad una delle categorie della cosiddetta "Tabella A" annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, così come integrata e modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a seguito di fatti derivanti dall'adempimento delle funzioni di servizio, che ne siano stati causa o concausa determinante.

5.2

La p.p.o. viene liquidata in misura differente a seconda della categoria di infermità, con riferimento alla base pensionabile.

5.3

Il beneficio deve essere richiesto dall'interessato avente titolo direttamente a PREVIMIL¹³ per il tramite dell'ultimo Ente di appartenenza. L'importo viene determinato provvisoriamente all'atto del collocamento in ausiliaria e in via definitiva successivamente alla emanazione del decreto di pensione ordinaria.



13 Salvo il caso di passaggio diretto nella riserva, per cui la pratica deve essere indirizzata direttamente all'INPS.

6. Pensione di reversibilità

6.1

Rappresenta il trattamento economico di quiescenza spettante agli eredi del militare deceduto in servizio ("diretta") o in pensione ("indiretta") (art. 81, Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092).

6.2

Tale pensione è ridotta in percentuale diversa rispetto a quella percepita dal *de cuius*, in relazione al tipo di parentela del beneficiario: al solo coniuge spetterà pertanto il 60%, ad un solo orfano il 70% e ad ogni altro familiare il 15% (art. 81 e seg., Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e art. 1, legge 8 agosto 1995, n. 335). Tali percentuali possono subire ulteriori riduzioni o modifiche in casi particolari o in ragione del reddito percepito dal beneficiario¹⁴.

6.3

La domanda per la concessione deve essere presentata all'INPS in via telematica direttamente dall'erede e, successivamente, inoltrata:

- **all'ultimo Ente di servizio**, che provvederà a trasmetterla al CUSE unitamente alla documentazione pensionistica, in caso di decesso in costanza di servizio;
- **al CUSE**, qualora il *de cuius* si trovasse nella posizione di ausiliaria.



¹⁴ Per maggiori informazioni: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5624&iMenu=1&iNodo=5624&p1=2>.



7. Indennità varie

7.1 Trattamento di fine servizio

7.1.1

Rappresenta una indennità erogata a favore del militare in servizio permanente che cessa dal servizio¹⁵ (art. 1908 e seguenti del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66), ed è rapportato agli anni di servizio effettivo (maggiorato dei periodi eventualmente riscattati¹⁶).

7.1.2

La liquidazione viene effettuata in più rate, con cadenza influenzata dalla causa di cessazione del rapporto (a domanda o d'autorità – **All. C**).

7.1.3

L'Ente di appartenenza provvede ad inviare direttamente all'INPS i conteggi per la liquidazione del dovuto.

7.2 Indennità supplementare (Cassa di previdenza delle Forze Armate)

7.2.1

Agli Ufficiali e ai Sottufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni ai rispettivi fondi previdenziali integrativi, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un'indennità supplementare.

7.2.2

Tale indennità è liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo. Agli Ufficiali che ne hanno diritto, l'indennità supplementare è corrisposta allo scadere del secondo anno dalla data di cessazione dal servizio permanente, mentre ai Sottufficiali entro i termini previsti dalla vigente normativa (60 giorni, ai sensi dell'art. 1046, co. 1, let. t, par. 3.4.6, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio di Gestione, della documentazione di rito.

15 Al personale non in servizio permanente viene corrisposto, all'atto del congedamento, un premio di fine ferma (se Ufficiale) o di congedamento (se militari di truppa) (art. 1786 e seg. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

16 Il riscatto ai fini della indennità di buonuscita NON coincide con quello eventualmente effettuato ai fini pensionistici di cui al precedente paragrafo 4., avendo effetti esclusivamente sull'entità del trattamento di fine servizio.



L'Ente di appartenenza dovrà trasmettere la domanda dell'interessato, successivamente all'avvenuto congedo, allo Stato Maggiore della Difesa – Centro Unico Stipendiale Interforze – Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A., competente alla liquidazione.

7.3

Assegno speciale (Cassa di previdenza delle Forze Armate)

7.3.1

Agli Ufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (e comunque non prima di otto anni dalla cessazione dal servizio) un assegno speciale, non reversibile, in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto (art. 1915, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

7.3.2

La misura annua lorda dell'assegno speciale è stabilita con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze Armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.

7.3.3

L'interessato dovrà trasmettere la relativa richiesta allo Stato Maggiore della Difesa – Centro Unico Stipendiale Interforze – Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A., competente alla liquidazione.





Allegato A

SPECIALI LIMITI D'ETÀ PER GLI UFFICIALI

ESERCITO	Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni		Arma dei Trasporti e Materiali		Corpodegli ingegneri	Corpi sanitario e di commissariato	
	RN	RS	RN	RS	RN	RN	RS
Gen.C.A./Ten.Gen.	63	-	65	-	65	65	-
Gen.D./Magg.Gen.	61	-	65	-	63	65	-
Gen.B./Brig.Gen.	60	-	63	-	61	63	-
Colonnelli	60	61	61	61	60	61	61
Tenenti Colonnelli	60	60	60	60	60	60	60
Maggiori	60	60	60	60	60	60	60
Capitani	60	60	60	60	60	60	60
Tenenti	60	60	60	60	60	60	60
Sottotenenti	60	60	60	60	60	60	60



Allegato B

RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE D'ETÀ CON ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Raggiungimento limite d'età 1° gennaio 2017	Anzianità contributiva al 1° gennaio 2017	Data di accesso al sistema pensionistico
60 anni	36 anni	2 gennaio 2017 – essendo già decorsi i 12 mesi di “finestra mobile” dalla maturazione del requisito dell’anzianità minima contributiva prevista per le pensioni di anzianità
60 anni	35 anni e 4 mesi	2 settembre 2017 – 12 mesi (o frazione di anno) dalla maturazione dell’anzianità minima contributiva (35 anni)
60 anni	meno di 35 anni	2 agosto 2018 – 19 mesi dal raggiungimento del limite d’età

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisito/requisiti utili maturati ai fini della pensione anticipata	Data di maturazione del requisito	Data di accesso al trattamento pensionistico
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi	31 dicembre 2016	1° gennaio 2018 (12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico/contributivo)
57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva	1° maggio 2017	2 maggio 2018 (12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico/contributivo)
40 anni e tre mesi di anzianità contributiva (a prescindere dalla età anagrafica)	31 dicembre 2016	1° aprile 2018 (15 mesi dalla maturazione dell’anzianità contributiva, pari a 12 mesi di “finestra mobile” più ulteriore posticipo di tre mesi)
40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva (a prescindere dalla anzianità anagrafica)	1° maggio 2017	2 agosto 2018 (15 mesi dalla maturazione della anzianità contributiva)



Allegato C

TERMINI DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA

Per il personale che ha maturato il diritto a pensione successivamente al 31/12/2013, sono individuati differenti termini per la liquidazione del dovuto in relazione alle cause di cessazione del rapporto di lavoro, pertanto il pagamento dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- **entro 105 giorni** in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
- **non prima di 12 mesi** per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o per l'accesso all'ausiliaria;
- **non prima di 24 mesi** dalla cessazione per tutti gli altri casi¹⁷.

RATEIZZAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA

L'INPS provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita:

- in **unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- in **due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a **50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in **tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima¹⁸.

Per maggiori informazioni:

¹⁷ <https://www.inps.it/portale/default.aspx?slD=%3b00%3b10334%3b10335%3b10342%3b&lastMenu=10342&iMenu=1&itemDir=10535> ;

¹⁸ <https://www.inps.it/portale/default.aspx?slD=%3b00%3b10334%3b10335%3b10342%3b&lastMenu=10342&iMenu=1&p4=2> .